



COMUNE DI LEZZENO

Provincia di Como

Loc. Chiesa n. 11 - 22025 LEZZENO Tel. 031/915413 - Fax 031/915130
e-mail: info@comune.lezzeno.co.it sito internet: www.comune.lezzeno.co.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO NON COSTUDITO.

Premessa

Articolo 1 – Norma di carattere generale

Articolo 2 – Esclusione della concessione

Articolo 3 – Controllo e verifiche

Articolo 4 - Utilizzo dei proventi

Articolo 5 – Piano degli ormeggio

Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale

Articolo 7 – Bando pubblico

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda

Articolo 9 – Modalità di assegnazione

Articolo 10 – Graduatoria e pubblicità

Articolo 11 – Lista d'attesa

Articolo 12 – Adempimenti degli assegnatari

Articolo 13 – Obblighi e divieti

Articolo 14 – Rinnovo o rinuncia della concessione

Articolo 15 – Responsabilità

Articolo 16 – Modifiche e variazioni

Articolo 17 – Decadenza

Articolo 18 – Attracco abusivo – sanzioni

Articolo 19 – Entrata in vigore

Articolo 20 – Disposizioni finali

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri di assegnazione dei posti barca sulle aree in concessione comunale e le modalità per l'utilizzo delle stesse;

- viste le concessioni rilasciate dalla Gestione Associata del Lario e dei Laghi Minori con decreti n. 1 – 2 – 3 del 8 marzo 2002;
- visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il Regolamento della navigazione interna approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631.

ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE.

1. Il Comune di Lezzeno è titolare di una Concessione Demaniale in forza dei provvedimenti rilasciati dalla Gestione Associata del Lario e dei Laghi Minori con decreti n. 1 – 2 – 3 del 8 marzo 2002.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'uso delle strutture e la fornitura dei servizi, nelle aree e negli spazi acquei in regime di concessione.
3. Possono richiedere l'assegnazione di n. 1 ormeggio al pontile tutti coloro che già possiedono un natante o che intendano acquistarlo.
4. Ai sensi del precedente comma l'utilizzo del posto assegnato deve avvenire nel termine di 30 giorni a pena di decadenza dell'assegnazione.
5. E' possibile richiedere un solo posto (ormeggio) per ogni nucleo familiare e per ogni attività commerciale.

ART. 2 ESCLUSIONE DELLA CONCESSIONE.

1. Sono esclusi dalla concessione degli spazi acquei i natanti definiti "moto d'acqua", acquascooter e mezzi simili, per motivi di manovrabilità, sicurezza e incolumità.

ART. 3 – CONTROLLO E VERIFICHE

1. Ferme restando le competenze degli altri Organi dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e della Provincia l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di Legge e/o disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'area in concessione, dal personale dell'ufficio competente.
2. L'Autorità comunale demaniale provvederà, altresì, al controllo e al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ART. 4 – UTILIZZO DEI PROVENTI.

1. I proventi derivanti dalle concessioni dei posti di ormeggio, saranno utilizzati sia per la manutenzione che per il miglioramento dei servizi delle aree in concessione al Comune.

ART. 5 – PIANO DEGLI ORMEGGI.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile del Servizio, predispone il Piano degli ormeggi per il successivo anno solare, onde verificare la disponibilità annuale di nuovi posti.
2. Il suddetto piano stabilisce il numero dei posti di attracco, suddivisi per categoria, dimensione e tipologia di imbarcazione.
3. Nel caso in cui il Piano degli ormeggi non venga predisposto nel termine di cui al comma 1°, il Piano avrà efficacia anche per l'anno successivo.

ART. 6 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. La Giunta Comunale approva:
 - a) le tariffe relative all'occupazione dell'ormeggio;
 - b) il numero dei posti riservati ai cittadini residenti;
 - c) il numero dei posti riservati ai portatori di handicap;
 - d) il numero dei posti riservati alle unità da pesca e quelle adibite ad attività di commercio e noleggio;
 - e) le modalità di pagamento del corrispettivo della concessione;
 - f) i servizi da erogare con le rispettive tariffe.

ART. 7 – ASSEGNAZIONI POSTI BARCA

1. L'Amministrazione Comunale assegna i posti di ormeggio attingendo ad apposita graduatoria stilata come specificato negli articoli seguenti.
2. L'inserimento in detta graduatoria avviene a seguito di presentazione di regolare domanda per l'assegnazione di un posto barca come specificato nell'art. 8.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

1. Coloro i quali intendono ottenere un posto barca nelle aree in concessione comunale, dovranno produrre apposita domanda, la quale dovrà essere redatta, a pena di esclusione, unicamente sul

modulo appositamente predisposto ed in distribuzione presso l'Ufficio competente del Comune e presentata al Protocollo.

2. Non verranno considerate valide, le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti dall'ufficio di cui sopra; quelle compilate in modo incompleto.
3. Il modulo, oltre ad essere in distribuzione presso l'Ufficio comunale competente, potrà eventualmente essere scaricato dal sito Internet all'indirizzo www.comune.lezzeno.co.it
4. Non potrà essere presentata più di una richiesta per nucleo familiare.
5. Le domande potranno essere inviate anche a mezzo posta oltre che consegnate a mano all'Ufficio di Protocollo. In tal caso, l'ordine cronologico di presentazione sarà determinato al momento dell'assunzione al Protocollo Generale e non da quello di spedizione.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi postali per l'invio della documentazione a mezzo posta.
7. Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al Protocollo dell'Ente .
8. Alla domanda di assegnazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) due fotografie a colori dell'unità di navigazione;
 - b) copia della Licenza di navigazione per unità immatricolata, nel caso l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile;
 - c) copia del certificato d'uso motore per unità di navigazione non immatricolate,
 - d) per le unità non immatricolate il titolo di proprietà deve essere dimostrato con dichiarazione di atto notorietà resa nelle forme previste dalla legge;
 - e) per i residenti da almeno 3 anni, dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza.
9. Le domande che non verranno evase dovranno essere confermate ad ogni inizio anno pena la loro decadenza.

ART. 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE.

1. L'assegnazione dei posti barca, avverrà in base ad una graduatoria formata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande (a tal fine farà fede unicamente il numero di assunzione al Protocollo Generale del Comune).

ART. 10 – GRADUATORIA E PUBBLICITA'.

1. Il Responsabile del Procedimento entro il 30 gennaio di ogni anno terrà aggiornata la graduatoria in base alle nuove domande ricevute ed a seguito di rinuncia al posto barca o a domande eventualmente non confermate, tenuto conto quanto previsto nell'articolo 5 "Piano degli ormeggi" e dell'articolo 6 "Competenze della Giunta Comunale";
2. La graduatoria potrà essere consultata presso gli Uffici Comunali o potrà essere richiesto via posta ordinaria il proprio numero d'inserimento nella lista d'attesa.
3. Eventuali contestazioni all'ordine d'inserimento nella graduatoria o di esclusione dalla graduatoria stessa dovranno essere inoltrate al Responsabile del Servizio che dovrà dare evasione alla contestazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 11 – LISTA D'ATTESA

1. Sono collocati in lista d'attesa coloro che non rientrano nell'assegnazione del posto barca.
2. In caso di rinuncia, decadenza etc. la lista scorrerà secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di rinuncia all'assegnazione del posto barca, il rinunciatario verrà retrocesso all'ultimo posto nella graduatoria.
4. Terminata la lista d'attesa l'autorità Comunale provvederà a darne comunicazione di disponibilità di posti barca tramite avviso all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune o tramite mezzi di comunicazione ritenuti opportuni.

ART. 12 – ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

1. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 9, ad ogni disponibilità di posti barca l'Ufficio competente provvederà a comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al primo in graduatoria l'assegnazione del posto barca .
2. Gli assegnatari dovranno sottoscrivere al momento del rilascio del contrassegno (identificativo e nominativo) del posto barca apposita polizza di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, danni derivanti da incendio e scoppio etc. per un ammontare non inferiore a Euro 800.000,00.

3. Il contrassegno relativo al periodo di concessione viene rilasciato dall'ufficio competente al momento al ricevimento della documentazione di avvenuto pagamento.
4. La concessione dovrà essere ritirata entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, previa consegna all'ufficio competente della ricevuta di avvenuto pagamento del canone così come previsto dal bando.
5. Il termine di cui innanzi è perentorio. In caso di inosservanza il richiedente decade dal diritto e la concessione viene rilasciata ad altro richiedente scorrendo l'ordine della lista di attesa.

ART. 13 – OBBLIGHI E DIVIETI.

1. E' obbligatorio l'uso di almeno quattro parabordi per ogni imbarcazioni disposti 2 per lato.
2. Non è consentita la cessione a terzi, anche se a titolo gratuito del posto di ormeggio.
3. L'unità di navigazione quando non utilizzata dovrà essere necessariamente ormeggiata nel posto barca assegnato, salvo il caso che venga riposta in luogo privato.
4. E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato .
5. Il concessionario non potrà ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda.
6. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto di occupazione del posto di ormeggio.
7. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto della concessione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Comunale, per l'eventuale aggiornamento della concessione e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno .
8. In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.
9. Nel caso di non assegnazione del posto di ormeggio per ritardato versamento, potrà essere richiesto il rimborso della somma versata.
10. Il contrassegno deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile ai controlli da parte degli organi di vigilanza.

ART. 14 – RINNOVO O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE.

1. Il canone concessorio per il posto barca ha durata annuale, pertanto la validità della concessione si riterrà rinnovata con la presentazione all'Ufficio Tecnico dell'attestazione di versamento del canone, che dovrà avvenire entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale scadenza è perentoria (entro e non oltre il mese di dicembre) al fine di poter gestire le concessioni esistenti.
2. E' fatto obbligo da parte del concessionario informarsi opportunamente dell'eventuale modifica della tariffa annuale.
3. In caso di rinuncia del posto barca, il concessionario è tenuto a comunicarla all'Ufficio Tecnico entro il mese di novembre di ogni anno.
4. La Concessione si intende tacitamente rinnovata ove non disdetta entro il 30 novembre dell'anno di scadenza mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi il concessionario è tenuto a pagare direttamente entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento del corrispettivo.

ART. 15 – RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri, viene assunta dall'Amministrazione Comunale, nei riguardi degli assegnatari.
2. I natanti vengono ormeggiati a rischio e pericolo dei proprietari che saranno considerati i diretti custodi dei propri mezzi, pertanto nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione Comunale a seguito di danni subiti alla propria imbarcazione ormeggiata.
3. Gli assegnatari dei posti barca saranno ritenuti responsabili di eventuali danni causati dal proprio natante, per qualsiasi motivo, alle strutture Comunali. La riparazione dei danni sarà addebitata al proprietario dell'imbarcazione. Nel caso il danno non dovesse essere risarcito entro 30 giorni dalla dal ricevimento della comunicazione di pagamento, l'assegnatario sarà ritenuto decaduto dalla concessione di ormeggio.
4. Parimenti l'Autorità Comunale non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore ed a fenomeni naturali.
5. Per far fronte alle esigenze inerenti alla sicurezza della navigazione e per fronteggiare situazioni di emergenza meteo-marina, l'Autorità comunale individua gli spazi acquei al fine di far ormeggiare unità di navigazione in difficoltà anche se sprovviste di concessione.

ART. 16 – MODIFICHE E VARIAZIONI.

1. L'Autorità Comunale si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento e il Piano di ormeggio per motivi di sicurezza, manutenzione delle aree adibite all'ormeggio, o altre cause di forza maggiore.

ART. 17 – DECADENZA.

1. La decadenza della concessione è dichiarata dall'Autorità Comunale previa diffida, oltre per i casi previsti dal Codice Della Navigazione e dal Regolamento di navigazione interna, nei seguenti casi:
 - a) cessione a terzi del posto barca assegnato;
 - b) gravi comportamenti che provocano danni a strutture d'attracco ed ai natanti ormeggiati;
 - c) false dichiarazioni certificate nella richiesta per l'ottenimento della concessione;
 - d) mancato versamento degli oneri concessori nel termine stabilito;
 - e) inadempimenti agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento concessorio;
 - f) mancato risarcimento dei danni previsti dal comma 3 dell'art. 15 del presente regolamento;
 - g) mancata osservanza delle norme del suddetto Regolamento.
2. I proprietari dei natanti a cui verrà dichiarata la decadenza della concessione per quanto previsto nel precedente comma dovranno, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, provvedere allo spostamento in altro luogo dell'imbarcazione, se ciò non avvenisse nei predetti termini l'Amministrazione provvederà a far rimuovere il natante tramite il personale di Polizia Locale, accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario.
3. I proprietari dei natanti dichiarati decaduti dalla concessione non avranno nessun diritto al rimborso del periodo del mancato utilizzo dell'ormeggio (dalla data di cadenza al termine della concessione annuale)

ART. 18 – ATTRACCO ABUSIVO – SANZIONI.

1. In caso di attracco non autorizzato, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 15 comma 5, il natante o l'imbarcazione sarà immediatamente rimosso coattivamente a cura del personale del Servizio di Polizia Locale, accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario. Le violazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, alle disposizioni del presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 disciplinata dalla legge 689/81.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito .
2. Il regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice della Navigazione Interna e alle relative norme attuative.